



## [Sentenza n. 9 del 2021](#)

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis  
*decisione del 12 gennaio 2021, deposito del 29 gennaio 2021*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atto di promovimento: ricorso n. [1 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

EDILIZIA E URBANISTICA – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI E CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – RESIDENZA PROTRATTA NEL TEMPO SUL TERRITORIO REGIONALE

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 1, commi 1, lettera d), e 4; 2, comma 1; 4, comma 1; 8, comma 3, della [legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettere g) e h), della [Costituzione](#)  
- art. 14 della [CEDU](#)  
- art. 18 del [TFUE](#)  
- artt. 2, comma 5, e 43, comma 1, del [d.lgs. n. 286 del 1998](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - estinzione del processo

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso diverse questioni di legittimità costituzionali riguardanti varie disposizioni della legge della Regione Abruzzo n. 34/2019 (*Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*), per la lamentata discriminazione che dette disposizioni avrebbero introdotto tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari.

La Corte costituzionale ha, innanzitutto, dichiarato l'estinzione del processo (a seguito della rinuncia del ricorrente – determinata dal mutamento del quadro normativo – accettata dalla

Regione Abruzzo) limitatamente alle censure promosse nei confronti dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 1, commi, 1, lett. *d*), e 4, della citata legge regionale.

Il giudice delle leggi ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo che ha introdotto il comma 4.1 nell'art. 5 della legge Regione Abruzzo n. 96 del 1996. La norma colpita dalla declaratoria di incostituzionalità prevedeva, a carico dei cittadini non comunitari richiedenti alloggi residenziali pubblici, l'onere di dichiarare il **non possesso** di alloggi adeguati nel paese di origine o provenienza da parte di tutti i componenti del nucleo familiare. La Corte costituzionale ha reputato tale onere irragionevole per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito normativo, inidoneo a dimostrare tanto l'effettivo bisogno di un alloggio in Italia, quanto la situazione patrimoniale del richiedente (poiché a carico dei richiedenti è già prevista dalla normativa abruzzese la *dichiarazione della non titolarità di diritti* su alloggi all'interno del territorio nazionale o all'estero); in tal modo, risolvendosi in quell'aggravio procedimentale discriminatorio, già altre volte censurato dalla stessa Corte (si citano le sentenze nn. 186 del 2020 e 254 del 2019).

Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è stata dichiarata invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'impugnata legge regionale, che ha introdotto il comma 4.2 nell'art. 5 della legge Regione Abruzzo n. 96 del 1996. Di tale articolo è stato ritenuto possibile, infatti, darne «un'interpretazione in senso conforme alla Costituzione per due distinti e concorrenti profili». Per un verso, l'onere gravante sui soli cittadini extracomunitari di presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la propria residenza fiscale riguarda una situazione reddituale e patrimoniale che sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane; per l'altro, la previsione che tale onere non trovi applicazione «qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza» deve essere interpretata nel senso che non possono gravare sul richiedente le conseguenze del ritardo o delle difficoltà nell'acquisire la documentazione in parola: va, quindi, assimilata all'impossibilità anche l'estrema difficoltà o la mancata risposta delle autorità competenti entro un congruo termine.

Da ultimo, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale impugnata, con il quale il legislatore abruzzese aveva introdotto, come meccanismo premiale, e non requisito di accesso, la residenza prolungata per almeno dieci anni in comuni della Regione Abruzzo.

Nel motivare le ragioni dell'illegittimità, la Corte richiama ampi passi della sentenza n. 44 del 2020, con la quale si è affermato che la residenza prolungata sul territorio regionale – finalizzata ad individuare il radicamento territoriale del richiedente e quindi la garanzia di un'adeguata stabilità sul territorio regionale – non può assurgere alla stregua di un requisito di accesso alla procedura di selezione, potendo, invece, rappresentare un **elemento di valutazione in sede di formazione della graduatoria**. Proprio alla luce delle affermazioni contenute nel precedente del 2020, i giudici di Palazzo della Consulta hanno valutato se il meccanismo premiale introdotto dalla norma impugnata e consistente nell'assegnazione di un punteggio alla residenza protratta sul territorio regionale fosse o non discriminatorio. Muovendo da tale prospettiva – e

constatando che nel sistema di valutazione delle domande alla residenza protratta erano assegnati 6 punti, alle condizioni soggettive (reddito e numero dei componenti il nucleo familiare) 5 punti e quelle oggettive (gravità del disagio abitativo) 9 punti – la Corte costituzionale ha rilevato una «evidente» e illegittima «sopravvalutazione» dell’anzianità di residenza rispetto agli altri requisiti soggetti ed oggettivi, che rispecchiano le condizioni presenti al momento della presentazione della domanda. Dal che l’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 4, comma 1.

Ricorda, in conclusione, il giudice delle leggi che – come già affermato nella sentenza n. 44 del 2020 – il legislatore regionale può dare rilievo alla «prospettiva della stabilità» e tale aspetto può concorrere, pertanto, a determinare la posizione dei beneficiari. Esso, tuttavia, deve «conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. E quale potrebbe invece essere, in ipotesi, un’«anzianità di presenza» del richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacché questa circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del radicamento con quello dello stesso bisogno».

*Leonardo Pace*